



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 46/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6998/P del
registro di segreteria, promosso da *Omissis*, rappresentata e difesa,
come in atti dall'avvocato Rosario Culotta, presso il cui studio è altresì
domiciliata,

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
Tiziana G. Norrito, dall'avv. Francesco Velardi e dall'avv. Francesco
Gramuglia,

per la riforma

della sentenza n. 150 del 19.04.2024, emessa dalla Corte dei conti -
sezione giurisdizionale per la regione siciliana, non notificata.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 22.05.2025, per l'appellante, l'avv. Culotta; per l'INPS l'avv. Enrico Cassina su delega orale dell'avv. Norrito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza è stato respinto il ricorso dell'odierna appellante – coniuge superstite del sig. *Omissis* – volto ad ottenere la pensione di reversibilità del sig. *Omissis*, deceduto nel 2018, in quanto, in assenza di figli aventi diritto, la medesima non aveva contratto nuove nozze e risultava titolare al momento del decesso di assegno di divorzio pari ad euro 600,00, in base all'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 12 della l.n. 10.11.2014, n. 162, stipulato in data 29.06.2017 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile di Cefalù.

Il giudice di primo grado, richiamato l'art. 9, c. 2, l.n. 898 del 1979 sulle condizioni della reversibilità, così come interpretato autenticamente dall'art. 5, l.n. 263 del 2005, e sottolineata la funzione assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 25 del 2022), ha ritenuto che per 'titolarità dell'assegno divorzile' debba intendersi il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito di proposizione della relativa domanda, non essendo a tal fine sufficiente, dunque, il godimento di erogazioni corrisposte di fatto o anche sulla base di convenzioni tra le parti (cfr. Cass., Sez. Lav, n. 15242/2000; Id. nn. 412/1996, 14111/1999 e 457/2000).

Sul punto, richiamando Cass. n. 10291 del 2023, il giudice di primo grado ha affermato che proprio l'intreccio degli interessi patrimoniali

eterogenei riconducibili al titolare dell'assegno pensionistico, al titolare dell'assegno divorzile, agli istituti ovvero alle casse previdenziali e, da ultimo, anche all'eventuale altro coniuge superstite che consigliano l'accertamento giudiziale della titolarità o meno in capo all'ex coniuge dell'assegno divorzile, quale requisito imprescindibile per la liquidazione dell'assegno pensionistico di reversibilità, nei termini già sopra chiariti, senza che siano a ciò sufficienti meri accordi ovvero intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale.

Così, mancando l'accertamento giudiziale dell'assegno divorzile, non vicariabile, nel caso di specie, dall'accordo delle parti in quanto detto riconoscimento giudiziale non ammette equipollenti, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e negato il diritto alla reversibilità.

2.- Con appello notificato in data 22.11.2024 e depositato in data 20.12.2024, la sig.a *Omissis* ha impugnato la sentenza in epigrafe con tre, articolati, motivi di gravame.

2.1.- Col primo motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli art. 9, comma 2, legge n. 898/70, come modificato dalla legge 74/87 e dall'art. 5 legge 898/70, contestando l'inosservanza e sviamento della gerarchia delle fonti del diritto italiano.

L'appellante ha ribadito che l'ex coniuge, in caso di divorzio, ha diritto di percepire la prestazione previdenziale di reversibilità ai sensi dell'art. 9 c. 2 L. n. 898/70, come modificato dalla L. n. 74/87, se ed in quanto ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti alla cui prova è tenuto il richiedente : a) titolarità pregressa dell'assegno divorzile; b)

permanenza dello stato di ex coniuge, nel senso cioè che l'avente diritto non deve aver contratto nuove nozze; c) anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio; d) titolarità dell'assegno divorzile".

I quattro presupposti richiamati dalla difesa sono tutti riconducibili, come è provato per tabulas, alla sig.ra *Omissis*, che godeva di assegno divorzile, periodico (e continuativo), per cui non è opinabile che la stessa abbia pieno diritto alla chiesta pensione di reversibilità, che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare e riconoscere.

Tra i requisiti del diritto alla pensione di reversibilità, la norma include la titolarità (in capo al coniuge superstite) dell'assegno ai sensi dell'art. 5, che va inteso nel significato "in conformità a...nel rispetto di...", che non equivale a dire che l'assegno (e, cioè, l'obbligo relativo) debba essere gioco forza disposto dal Tribunale, ma "basti" che sussista (e sopravviva) la corresponsione dell'assegno.

2.2.- Col secondo motivo è stata contestata la violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell'art. 9, comma 2, come modificato dalla legge n. 74/87; la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge 263/2005; la violazione e falsa applicazione dell'art.12 della legge 64/2014; la violazione e falsa applicazione dello ius superveniens anche in relazione all'art. 3 della Costituzione e l'inosservanza e sviamento della gerarchia delle fonti del diritto italiano. Al riguardo, nel richiamare la funzione assistenziale e perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, la difesa sottolinea che l'appellante non ha goduto di altri accrescimenti economici provenienti

dal marito ed è rimasta titolare, dopo il divorzio, dell'assegno di mantenimento, che già percepiva a far data dalla separazione coniugale, com'è provato in atti.

L'appellante contesta la motivazione nella parte in cui afferma che per titolarità dell'assegno divorzile deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 898 del 1970.

Tale interpretazione, secondo la difesa si traduce, per un verso, in una illegittima "suspizione" e, per l'altro verso, nel degradare la legge successiva (art. 12 legge 64/2014) a norma secondaria, rispetto all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, come interpretato l'art. 5 della legge 263/2005.

La cartina di tornasole del superiore commento è data, ad avviso del Giudice di primo grado, dalla statuizione confermativa che l'"aspettativa" – ancor prima, il diritto – del coniuge superstite alla reversibilità (in conformità al testo di cui all'art. 9 L. 898/70, previgente alla interpretazione autentica), presuppone il "riconoscimento" (rectius: omologa) giudiziale e non é sufficiente, dunque, il godimento di erogazioni corrisposte di fatto o anche sulla base di convenzioni tra le parti.

A tale stregua, secondo l'appellante, il legislatore non darebbe credito ai patti divorzili, quando i medesimi vengono "resi e stesi" davanti l'Ufficiale di Stato Civile, anziché "presentati" al Tribunale, che è chiamato e si limita a rendere, nei casi di ricorso (congiunto) per la separazione coniugale o il divorzio consensuali, decreto di omologa,

eccezion fatta per il caso in cui “l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli é in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione”. (Art. 158 c.c.).

La difesa dell'appellante osserva che, oggi, dopo la riforma Cartabia, il Tribunale fa a meno della comparizione (personale) dei coniugi all'udienza presidenziale.

Così, il rigetto delle domande della sig.ra *Omissis* equivale a sostenere che la convenzione divorzile raggiunta dai coniugi (ex) davanti l'Ufficiale dello Stato Civile, non è equipollente al “crisma” impresso, alla stessa convenzione, dal Tribunale, nel caso in cui i coniugi optino per la via giudiziaria.

In tal modo, precisa la difesa, si attribuisce minusvalenza a una norma rispetto all'altra, pur essendo entrambe fonti primarie ed entrambe disciplinanti la volontà convenzionale (e consensuale) dei coniugi.

In sostanza, di fronte a due disposizioni normative (articolo 5 della legge n. 898 del 1970, come interpretato l'art. 5 della legge 263/200, e art. 12 della legge 64/2014), che disciplinano identica fattispecie, la cui applicazione è concessa, alternativamente ad libitum, ai coniugi che intendano separarsi o divorziare, il legislatore farebbe conseguire effetti diversificati.

In altri termini, il decreto “reso” dal Tribunale, che altro non fa che omologare (solamente e semplicemente) gli accordi tra coniugi – salvi i limiti inviolabili della tutela (l'interesse) della prole, delle norme

imperative di legge dell'ordine pubblico e dei diritti considerati indisponibili (come tali anche quelli di ordine economico patrimoniale e futuribile) – avrebbe completa valenza e produrrebbe tutti gli effetti, comportando anche il diritto del coniuge (superstite) alla reversibilità in ordine al trattamento pensionistico del coniuge premorto; mentre dalla convenzione “resa” e “ratificata” davanti l'Ufficiale di Stato Civile, deriverebbero effetti parziali, limitati, ridotti e claudicanti, restringendo la sfera giuridica dei coniugi, come se gli stessi, per cristallizzare il loro status (nuovo), fossero “costretti” ad adire le vie giudiziarie e obtorto collo a sottoporsi alle spese del procedimento (di volontaria giurisdizione).

Secondo la difesa, in tal modo verrebbe meno il principio inviolabile, sancito dall'art. 3 della Costituzione, di parità e uguaglianza sostanziale introdotta per garantire a tutte le persone il medesimo trattamento e per prevenire forme di discriminazione.

Vale a dire che, nel caso de quo, i coniugi, a seconda che ricorrano al Tribunale, che della loro presenza ne fa a meno, o compaiano personalmente davanti l'Ufficiale di Stato Civile, non conseguirebbero una posizione e/o una condizione di equivalenza davanti alla legge, sebbene gli stessi abbiano fatta leva su una legge dello Stato sopravvenuta all' art. 5 della legge 263/2005, che avrebbe interpretato autenticamente l'art. 9, comma 2, legge n. 898 del 19 maggio 1970, quando era di là da venire l'articolo 12 della legge 162/2014, che ha introdotto il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di

stato civile, a partire dall' 11 dicembre 2014.

2.3.- Col terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa

applicazione dell'art. 3 costituzione

La difesa ha sottolineato che l'art. 3 della Costituzione Italiana dispone

che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

La predetta norma e l'istituto dello Stato civile vengono

contestualmente disapplicati, ove i coniugi decidono di mutare il loro

status giuridico davanti l'Ufficiale di Stato Civile, come previsto da una

legge dello Stato, anziché davanti il Presidente del Tribunale, come

stabilito da altra (pregressa) legge dello Stato, venendo, nel primo

caso, ridotti a cittadini di serie B e subendo una *deminutio capitis*, che,

nell'ordinamento giuridico romano, denotava il mutamento della

posizione giuridica dell'individuo stesso rispetto al gruppo (con il senso

quindi di «diminuzione della personalità giuridica»), conseguente alla

perdita, per cause varie, di alcuni diritti civili.

La difesa ha concluso chiedendo:

- previa rimessione alla Corte costituzionale della questione, se la

stessa non sia ritenuta da Questa Corte manifestamente infondata, di

illegittimità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, all'art. 9,

comma 2, legge n. 898 del 19 maggio 1970 e all'art. 12 della legge

162/2014, del disposto di cui all'art. 5 della legge 263/2005 nella parte

in cui prevede che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9

della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si

interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970";

indi,

- annullare, per i rassegnati motivi di censura, la sentenza n. 150/2024 dei 6.19 aprile 2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Raimondo Nocerino, e, in totale riforma della medesima e in accoglimento delle domande, già avanzate in prime cure e oggi in toto riproposte,

- ritenere e dichiarare la illegittimità, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia del silenzio serbato all'INPS in merito alla richiesta pensione di reversibilità del 5.12.2018 di *Omissis* e della comunicazione del 7 settembre 2020 dell'INPS in ordine al presunto rigetto della predetta richiesta intervenuto oltre il termine prescritto ex lege, in data 29.07.2019, quando si era già formato il silenzio rigetto, che, formalmente e sostanzialmente, oppone e impugna, ed è stato comunicato a posteriori – esclusivamente al sottoscritto avvocato – a distanza di oltre un anno dalla dichiarata adozione;

- per l'effetto e in ogni caso, ritenere e dichiarare che la pensione di reversibilità di *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis* e deceduto a *Omissis* il *Omissis*, spetta, in virtù del pregresso rapporto di coniugio, alla ricorrente, che non ha contratto nuove nozze e che riceveva dall'ex marito l'assegno di divorzio di euro 600.00 (seicento/00) mensili giusta

la convenzione di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 29 giugno 2017;

- stabilire e determinare che alla sig.ra *Omissis*, non essendoci figli aventi diritto, sia erogata la pensione di reversibilità di *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis* e deceduto a *Omissis* il *Omissis*, nella (intera) misura di legge – pari al 60% di quella goduta in vita dal titolare - oltre gli arretrati maturati e la svalutazione, con decorrenza, computo ed effetti dal giorno 01 novembre 2018, mese successivo alla data di morte di *Omissis* (*Omissis*);

- condannare, conseguentemente, l'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, via Ciriaco De Gaulle, 21, in persona del Suo presidente pro - tempore, a provvedere alla pronta liquidazione (e corresponsione) di ogni somma spettante in favore della ricorrente e alla stessa dovuta a oggi, a titolo di pensione di reversibilità di *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis* e deceduto a *Omissis* il *Omissis*, erogandola, indi, in favore dell'avente diritto, mese per mese, senza soluzione di continuità, nella (intera) misura di legge - pari al 60% di quella goduta in vita dal titolare - oltre gli arretrati maturati e la svalutazione, con decorrenza, computo ed efficacia dal giorno 01 novembre 2018;

- emettere provvedimento con spedizione esecutiva e ogni altro provvedimento - di rito e di merito - connesso e consequenziale, con salvezza di spese e compensi.

3.- Con memoria del 07.05.2025 si è costituito l'INPS.

La difesa dell'Istituto ha sottolineato che il quadro normativo indicato

dalla Corte in sentenza ha condotto alla decisione per cui nella
ricorrente difetta l'imprescindibile presupposto della percezione
dell'assegno divorzile poiché, dalla sentenza definitiva di divorzio, si
evince chiaramente che il Giudice ha disposto l'estinzione delle partite
di dare e avere, non riconfermando dunque l'assegno divorzile, e che
non può supplire a tale assenza l'evenienza che i coniugi convennero
che "il sig. *Omissis* corrisponderà alla sig.ra *Omissis* la somma mensile
di € 600.00 euro mensili".

La difesa dell'Istituto ha respinto innanzi tutto l'interpretazione delle
norme compiuta da parte appellante, secondo la quale le norme di cui
agli artt. 9, comma 2, l.n. 898 del 19 maggio 1970 e 12 della l.n.
162/2014, nonché del disposto di cui all'art. 5 della l.n. 263/2005, come
interpretate dalla Corte, creerebbero una lesione dello stesso istituto
dello Stato civile creando una disparità tra coniugi che decidono di
mutare il loro status giuridico davanti l'Ufficiale di Stato Civile, anziché
davanti il Presidente del Tribunale.

La censura – secondo la difesa dell'INPS - non solo è errata, ma è
anche inconducente ai fini del decidere.

La fattispecie dell'assegno divorzile, infatti, presuppone, nella ratio
della legge una condizione di prosecuzione della solidarietà familiare
oltre lo scioglimento del vincolo matrimoniale, in funzione dell'apporto
che durante il matrimonio è stato dato da un coniuge alla capacità
produttiva dell'atro. E questa è la medesima ratio della pensione di
reversibilità, che si prolunga non oltre il matrimonio, ma oltre la vita.
Questa identità di ratio giustifica la disposizione di cui agli artt. 9,

comma 2, legge n. 898 del 19 maggio 1970 e 12 della legge 162/2014, nonché del disposto di cui all'art. 5 della legge 263/2005, laddove la previsione giudiziale assicura che questa ratio, questa funzione se si vuole, sia stata assicurata. La previsione contrattuale della corresponsione di una somma di denaro, invece, non assicura il rispetto di questa funzione, ma ben può essere prevista in applicazione delle più disparate cause obbligatorie - compensazione di altro passaggio di ricchezza, oppure di diversa distribuzione dei beni immobili - di modo che non può integrare il requisito richiesto dalla legge.

A tale prospettiva si adegua – secondo la difesa dell'INPS - la motivazione della sentenza, che nella sua sostanza, a ben vedere, non viene scalfita dalle censure sollevate con l'atto di gravame: ciò che propone l'appellante non è una diversa interpretazione della norma, ma piuttosto una sua frettolosa applicazione che non tenga conto della ratio, che la sentenza impugnata ha ben evidenziato facendo riferimento a quanto considerato dalle sentenze ivi citate, e quindi Cass., Sez. Lav., n. 15242/2000; Id. nn. 412/1996, 14111/1999 e 457/2000, nonché Corte Cass, sez. I, sent. n. 10291/2023.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.

4.- Con memoria del 13.05.2025 la difesa *Omissis* ha contestato tutte le osservazioni difensive dell'INPS e in particolare la contestazione circa la mancanza di anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto all'atto del divorzio sul rilievo in base

al quale “dalla sentenza definitiva di divorzio, si evince chiaramente che il Giudice ha disposto l’estinzione delle partite di dare e avere, non confermando dunque l’assegno divorzile”.

In primis, in quanto il divorzio non è stato dichiarato con sentenza ma attraverso una convenzione, che ha previsto anche l’assegno divorzile, ex art. 12 l.n. 162 del 2014, legge successiva alla pregressa disposizione dell’art. 9, co. 2, legge n. 898/70, e dell’art. 5 della legge n. 263/2005.

Nel rilevare che, secondo l’art. 12 l.n. 162 del 2014, l’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali, la difesa dell’appellante ha negato che, in virtù della decisione impugnata, “nella ricorrente difetta l’imprescindibile presupposto dell’assegno divorzile”. La Corte di prime cure ha riconosciuto l’assegno mensile di € 600.00 come tale e, sul capo relativo, si è formato il giudicato (anche implicito), non avendo, in merito e nel merito, l’INPS proposto (in termine) appello.

Ha specificato che la vexata quaestio, secondo la Stessa Corte, concerne la disattesa equipollenza tra l’assegno divorzile, che trova fonte nella pronuncia del Tribunale, e l’assegno divorzile contemplato nella convenzione conclusa davanti l’Ufficiale di Stato Civile.

Il presunto divario o il discrimine tra le due forme e procedure della separazione e del divorzio configura un nonsenso o un monstrum ordinamentale.

Pertanto, ha confermato le conclusioni adottate nell’appello.

5.- All’udienza del 22.05.2025, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'appello in epigrafe la sig.a *Omissis* contesta la sentenza che ha rigettato il proprio ricorso in primo grado, affermando la necessità della previsione giudiziale di un assegno divorzile quale requisito imprescindibile e non vicariabile previsto dall'art. 9, c. 2, l.n. 898 del 1970 e s.m.i., così come interpretato dall'art. 5, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 per la concessione della pensione di reversibilità, devolvendo sostanzialmente al giudice d'appello l'intero petitum sostanziale dedotto in primo grado.

Nell'atto d'appello, infatti, l'appellante contesta la necessità del provvedimento giudiziale di riconoscimento dell'assegno divorzile in ragione della successiva disciplina dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio introdotta dall'art. 12, dl n. 134 del 2014. Ribadisce di esser titolare di un assegno divorzile ex art. 5, c. 6, l.n. 898 del 1970 previsto da un accordo di scioglimento degli effetti civili del matrimonio previsto dall'art. 12, dl n. 134 del 2014, accordo concluso consensualmente tra l'appellante ed il suo ex coniuge nel 2017, che tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Così, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 9, c. 2, l.n. 898 del 1970 e s.m.i., l'appellante afferma il proprio diritto alla pensione di reversibilità del suo ex coniuge, ingiustamente negatole in primo grado.

2.- L'appello è infondato e va respinto in ragione di quanto di seguito precisato.

Ai fini del decidere, sarà utile richiamare brevemente il contesto

normativo di riferimento della causa in esame.

L'art. 5, c. 6, l.n. 898 del 1970 e s.m.i. stabilisce che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

La norma sopra richiamata fissa le condizioni legali (an e quantum) per il riconoscimento giudiziale dell'assegno divorzile, istituto si colloca nell'ambito degli istituti che conformano i doveri di solidarietà orizzontale sui quali si strutturano i rapporti matrimoniali, delineandone le finalità assistenziali e perequativo-compensative (così, C. cost. n. 25 del 2022).

Le condizioni per la reversibilità della pensione del coniuge divorziato sono stabilite dall'art. 9, c. 2, l.n. 898 del 1970 e s.m.i.

In caso di morte dell'ex coniuge, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto alla pensione di reversibilità ricorrendo le seguenti condizioni: a) assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità; b) anteriorità del rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla

sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) non esser passati a nuove nozze; d) essere titolari di assegno ai sensi dell'art. 5 c. 6, l.n. 898 del 1970 e s.m.i., con la precisazione – a seguito della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 - che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale.

Su tale assetto normativo è successivamente intervenuto il dl n.132 del 2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”.

In particolare, nei casi come quello in esame, ossia quando è stata è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, con l'art. 12, comma 1, del dl n.132 del 2014 è stato consentito – salvo il caso di presenza di figli minori o comunque incapaci (comma 2) - ai coniugi di concludere dinanzi ad un ufficiale di stato civile un accordo che scioglie o fa cessare gli effetti civili del matrimonio, secondo condizioni tra gli stessi concordate, che però non possono pattuire trasferimenti patrimoniali di natura immobiliare (v. C. di Stato, III n. 4478 del 2016), potendo invece disciplinare eventuali assegni divorzili in armonia con quanto previsto dall'art. 5, c. 6, l.n. 898 del 1970 e s.m.i.

In tale prospettiva, l'art. 12, comma 3, quarto periodo, stabilisce espressamente che *“L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio,*

di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

3.- Da quanto precede, può concludersi che in base all'art. 12 della l.n. 10.11.2014, n. 162, l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stipulato in data 29.06.2017 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile di Cefalù, può considerarsi fonte legittima di un assegno divorzile, in quanto *“L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”* (l'art. 12, comma 3, quarto periodo).

In tale equiparazione normativa sul piano dell'efficacia giuridica tra accordo e provvedimento giudiziale può ritenersi assorbita anche la previsione che – ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 – presupponeva esclusivamente l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale.

È appena il caso di osservare che tali conclusioni interpretative escludono la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle q.l.c. prospettate da parte appellante in riferimento alla normativa in esame.

4.- Ciò posto occorre verificare se la previsione contenuta nell'accordo del 2017 possa essere qualificata come assegno divorzile.

Preliminarmente va osservato al riguardo che alcuna statuizione dell'impugnata sentenza reca il riconoscimento di un assegno divorzile in capo all'appellante; al contrario, il giudice di primo grado esclude espressamente che quello fissato nell'accordo di divorzio del 2017 sia

qualificabile come assegno divorzile.

Quanto sopra comporta che – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante - alcun giudicato interno può essersi formato sul punto della titolarità di un assegno divorzile in capo all'appellante.

Ciò posto, trattandosi di un accordo a contenuto patrimoniale, per identificarne il contenuto occorre valutare, ai sensi degli artt. 1362 c.c., la comune intenzione delle parti ed il loro comportamento complessivo, nonché procedere ad una interpretazione complessiva delle relative clausole, ex art. 1363 c.c.

Nell'accordo del 2017 le parti, al fine di divorziare consensualmente, dichiarano preliminarmente che *“hanno proceduto al regolamento estintivo delle partite di dare ed avere”*.

Tali 'partite' sono da riferirsi in realtà alle somme che, in virtù della separazione consensuale omologata in data 5 – 6 maggio 1987 dal Tribunale di Termini Imerese (richiamato nelle premesse dell'accordo del 2017), il sig. *Omissis* corrispondeva alla sig. *Omissis*, ossia: l'assegno mensile di L.800.000,00 quale contributo al mantenimento della moglie, fino a che la stessa non avesse trovato un'occupazione retribuita in misura uguale; l'assegno di L.400.000,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori, fino al permanere della minore età.

Con la clausola dell'accordo contenente la dichiarazione in esame, quindi, i coniugi hanno volontariamente estinto quei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale – ossia gli assegni di mantenimento di cui alla separazione omologata nel 1987 – ritenendo cessate col divorzio consensuale del 2017 quelle finalità assistenziali e perequativo-

compensative (così, C. cost. n. 25 del 2022) che avevano fondato la previsione dell'assegno di mantenimento del 1987.

L'accordo di divorzio del 2017, inoltre, contiene una articolata disciplina dello scioglimento della comproprietà di una casa, l'unica rimasta cointestata, che i coniugi si impegnano a vendere.

È in tale contesto che viene prevista la clausola n. 3), invocata dall'appellante quale fondamento dell'assegno divorzile.

Infatti, nell'Accordo del 2017, dopo aver deciso e voluto che la casa sarebbe stata alienata, le parti – proprio in vista di tale alienazione – hanno dapprima disciplinato le spese di manutenzione ed il loro rimborso (clausola 1), e quindi regolato la ripartizione di quello che sarebbe stato il ricavato della vendita della casa (clausola 2).

In tale contesto, la clausola n. 3) dell'Accordo così dispone, nel suo tenore integrale: *“il sig. Omissis corrisponderà alla sig.a Omissis la somma mensile di euro 600,00 (euro seicento/00) mensili fino a quando la predetta casa sarà venduta”*.

Il Collegio ritiene che l'inciso *“fino a quando la predetta casa sarà venduta”*, invero mai riportato nell'atto d'appello dalla difesa, contribuisca a rendere evidente la finalità dell'attribuzione della somma di euro 600,00 e la sua giustificazione causale.

Detta somma, infatti, si giustifica quale modalità di attuazione di una vicenda liquidatoria di un diritto di comproprietà immobiliare che sopravvive al divorzio e non nel permanere di un vincolo di solidarietà post matrimoniale, non assumendo quella funzione assistenziale e solidaristico-perequativa propria dell'assegno divorzile. Di tale realtà

sembra avvedersi anche la difesa dell'appellante che mai riporta in modo completo la clausola n. 3) dell'accordo di divorzio del 2017.

Ciò posto, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, la somma di euro 600,00 corrisposta dal sig. *Omissis* alla Sig.a *Omissis* in virtù della clausola n. 3) dell'accordo di divorzio del 29.06.2017 non può essere qualificata quale assegno ex art. 5, c. 6, l.n. 898 del 1970 e s.m.i. e pertanto, manca in capo all'appellante il requisito della titolarità di assegno divorzile ai fini della reversibilità della pensione dell'ex coniuge defunto.

Per quanto precede, l'appello è infondato e deve essere respinto, con conferma del decisum dell'impugnata sentenza di rigetto.

Le spese sono compensate, attesa la natura eminentemente interpretativa della controversia (C. cost. n. 77 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. Marco Smiroldo

Pres. Vincenzo Lo Presti

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04/06/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 04/06/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente